



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.4.2004  
COM(2004) 244 definitivo

2004/0078 (ACC)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante norme per il controllo del commercio di talune sostanze utilizzate per  
la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### **1. INTRODUZIONE**

Il 13 dicembre 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. Con questo atto si attuava l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988, riguardante il commercio di precursori di droghe, ovvero delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Nella sua sfera di competenze la Comunità ha partecipato ai negoziati e ha concluso la convenzione con la decisione del Consiglio 90/611/CEE.

L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope prevede l'introduzione di un sistema di controllo del commercio internazionale di precursori di droghe avente lo scopo di garantire che le sostanze chimiche necessarie alla fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope non siano fornite a coloro che eseguono tali operazioni illegalmente.

Tenendo conto dei molteplici usi leciti di tali sostanze, il cui commercio è in linea di principio legale, esse non possono essere oggetto di un divieto generale, bensì occorre adottare misure che assicurino un adeguato equilibrio tra il desiderio di utilizzare tutti i modi possibili per evitare che i precursori giungano fino ai fabbricanti illeciti di droga e le esigenze commerciali dell'industria chimica.

Per questo motivo il regolamento (CEE) n. 3677/90 stabilisce disposizioni di controllo degli scambi di precursori tra la Comunità e i paesi terzi e istituisce un sistema di notifica delle operazioni sospette. Il sistema, basato su una stretta cooperazione con gli operatori, è rafforzato da misure quali la documentazione e l'etichettatura, la licenza e la registrazione degli operatori, le procedure e le disposizioni che disciplinano l'esportazione.

Poiché questo regime normativo è stato adottato più di un decennio fa, sembra opportuno procedere ad una valutazione del sistema comunitario di controllo del commercio di precursori per trarre conclusioni in merito all'attuazione della legislazione comunitaria in questa materia e per essere in grado di lottare efficacemente contro i nuovi schemi e le nuove tendenze della diversione dei precursori e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

### **2. OBIETTIVO DELLA PRESENTE PROPOSTA**

Conformemente al piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004), approvato dal Consiglio europeo di Feira del giugno 2000, la Commissione ha proceduto, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ad una valutazione del sistema di controllo del commercio di precursori di droghe.

Secondo i risultati della valutazione, è necessario rafforzare ulteriormente i meccanismi e le procedure di controllo degli scambi di precursori che avvengono tra la Comunità e i paesi terzi nonché adattare l'attuale sistema di controllo alle nuove tendenze e ai nuovi schemi di diversione dei precursori. È emersa in particolare la necessità di estendere le disposizioni di controllo agli operatori insediati nella Comunità che agevolano gli scambi tra paesi terzi, di introdurre un approccio comunitario per quanto riguarda le procedure di concessione delle licenze e di rafforzare le disposizioni di controllo nell'ambito delle procedure doganali sospensive. Le procedure e i requisiti relativi alle esportazioni dovrebbero essere ulteriormente intensificati per rendere i controlli mirati e per concentrarli sulle spedizioni più sensibili, principalmente in base alla sensibilità del precursore e al paese terzo di appartenenza del partner commerciale.

L'obiettivo primario della presente proposta è di rafforzare ulteriormente i controlli delle importazioni dei principali precursori sintetici di droghe, per rispondere alle forti preoccupazioni suscitate dagli stimolanti del tipo anfetamine. È necessario introdurre disposizioni e procedure per il rilascio di autorizzazioni d'importazione individuali, onde consentire il controllo delle singole spedizioni a destinazione della Comunità, intensificando così gli sforzi della Comunità intesi ad evitare che i precursori sintetici, normalmente non prodotti nella Comunità, raggiungano i fabbricanti e i trafficanti illegali di droghe sintetiche.

Per consentire agli operatori di soddisfare queste condizioni, le disposizioni che disciplinano il commercio estero di precursori di droghe dovrebbero, per quanto possibile, essere allineate alle disposizioni che disciplinano il commercio intracomunitario di precursori, contenute nel regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004.

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3677/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza e sostituito ai fini di una maggiore chiarezza.

### **3. ARTICOLI PRINCIPALI**

#### **Articolo 1:**

L'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione del regolamento.

#### **Articolo 2:**

L'articolo 2 contiene le definizioni relative al commercio tra la Comunità e i paesi terzi. Esse sono state riformulate a fini di completezza e di chiarezza, per assicurare un'applicazione uniforme del regolamento in tutta la Comunità. È stata inserita una disposizione sulle spedizioni dirette (*drop shipments*), ossia sulle attività svolte da operatori con sede nella Comunità che agevolano il commercio tra paesi terzi, per poter introdurre disposizioni di controllo di tali attività.

### **Articoli da 3 a 6:**

Gli articoli da 3 a 6 contengono le disposizioni relative alla documentazione, alla registrazione e all'etichettatura.

Le disposizioni sulla documentazione sono state modificate per consentire alle autorità preposte ai controlli di identificare più facilmente gli scambi di precursori e quindi di eseguire controlli mirati. Si è tenuto conto dei prodotti naturali. Dovrebbero essere consentite deroghe alla registrazione, qualora le autorità competenti giudichino la documentazione sufficiente.

### **Articoli da 7 a 9:**

Gli articoli da 7 a 9 riguardano le licenze, la registrazione e altre condizioni.

Le attività intermedie come le spedizioni dirette sono ora soggette al rilascio di una licenza e a registrazione. Si propone inoltre che gli operatori che lavorano con i depositi doganali non beneficino più di esenzioni dall'ottenimento di una licenza e dalla registrazione. Dovrebbero essere stabilite condizioni e procedure standard per il rilascio delle licenze, per assicurare lo stesso trattamento in tutta la Comunità.

Per assicurare meglio il controllo dei casi per i quali non è richiesta una licenza o la registrazione, si propone che l'operatore fornisca una prova di legittimità rilasciata dal paese esportatore. Essa agevolerà alle autorità competenti il compito di verificare se il paese esportatore abbia autorizzato l'esportazione, senza creare inutili oneri amministrativi supplementari. Allo stesso tempo ciò consentirà alla Comunità di assolvere l'obbligo che le incombe sul piano internazionale di istituire un sistema di controllo del commercio internazionale di precursori di droghe.

### **Articolo 12:**

L'articolo 12 riguarda le notifiche preventive all'esportazione.

Il testo dell'articolo proposto chiarisce la pratica esistente di inviare notifiche preventive all'esportazione, che si applica alle sostanze delle categorie 2 e 3, vale a dire nel caso di accordi e di spedizioni sensibili.

Il principio internazionalmente accettato delle notifiche preventive all'esportazione è pienamente riconosciuto.

Tuttavia, l'onere amministrativo supplementare di inviare notifiche preventive dovrebbe essere accettato solo se tale strumento viene utilizzato in modo sensato, ossia in modo da consentire alle autorità competenti di valutare la possibilità di concedere un'autorizzazione all'esportazione. Così, l'assenza di risposta da parte delle autorità del paese di destinazione non dovrebbe determinare automaticamente la concessione di un'autorizzazione, ma la qualità del seguito richiesto alle autorità del paese di destinazione dovrebbe dipendere dal grado di sensibilità attribuito alla spedizione. Di conseguenza, si propone di adottare un approccio più calibrato, conformemente alle indicazioni date in proposito dall'organo internazionale di controllo degli stupefacenti (INCB).

### **Articoli da 13 a 21:**

Questi articoli riguardano le autorizzazioni di esportazione.

Si propone di revocare il sistema delle “autorizzazioni individuali aperte” e di generalizzare in linea di principio l’uso delle autorizzazioni di esportazione individuali per tutte le sostanze delle categorie 1 e 2. Questa modifica aumenta l’onere amministrativo a carico sia delle autorità competenti che degli operatori, ma permette di sorvegliare le singole operazioni di esportazione e in tal modo migliorare l’efficacia dei controlli.

Tuttavia, per raggiungere un giusto equilibrio tra le procedure e le disposizioni amministrative e l’auspicata maggiore efficacia dei controlli, le risorse dovrebbero essere concentrate sui precursori di droghe sensibili. Pertanto, le esportazioni di sostanze della categoria 3 dovrebbero essere soggette ad autorizzazione solo in via eccezionale, ossia nei casi in cui si applicano le notifiche preventive e nei casi di spedizioni sensibili. Dovrebbero inoltre essere messe a punto procedure di autorizzazione semplificate.

### **Articoli da 22 a 27:**

Questi articoli riguardano le autorizzazioni di importazione.

Quando la legislazione è entrata in vigore la Comunità era un grande esportatore di precursori e un importatore di droghe fabbricate in modo illecito. Questa situazione sussiste tuttora, ma sfortunatamente la Comunità è oggi anche un esportatore di droghe sintetiche fabbricate in modo illecito e un importatore dei precursori necessari a tale fabbricazione.

Per questo motivo lo scopo principale del presente regolamento è di rafforzare ulteriormente i controlli all’importazione dei più importanti precursori di droghe sintetiche, nell’intento di risolvere questo problema sempre più grave; la Comunità è generalmente considerata infatti come uno dei centri principali a livello mondiale di fabbricazione e commercio di ecstasy.

Si propone pertanto di introdurre disposizioni e procedure per autorizzazioni di importazione individuali per le sostanze della categoria 1. Le competenti autorità potranno così sorvegliare le singole spedizioni che entrano sul territorio doganale della Comunità ed eseguire i controlli in base alle spedizioni.

### **Articolo 34:**

Questo articolo riguarda la comunicazione di informazioni sull’attuazione delle norme relative al commercio di precursori. Queste informazioni sono necessarie per valutare l’efficacia delle norme e la loro applicazione e per poter procedere ai necessari adeguamenti. Le informazioni servono anche per redigere la relazione annuale da presentare all’organo internazionale di controllo degli stupefacenti, ai sensi dell’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

### **recante norme per il controllo del commercio di talune sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in appresso denominata "convenzione delle Nazioni Unite", adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, rientra nel quadro delle iniziative intraprese a livello mondiale per lottare contro la droga. Nei limiti delle sue competenze, la Comunità ha partecipato ai negoziati e ha concluso la convenzione a nome della Comunità con la decisione 90/611/CEE del Consiglio<sup>2</sup>.
- (2) L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguarda il commercio delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di seguito denominate "precursori di droghe". Poiché le disposizioni relative al commercio dei precursori di droghe interessano il regime doganale della Comunità, è opportuno stabilire norme comunitarie sul commercio tra la Comunità e i paesi terzi.
- (3) Ai sensi dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite è necessario introdurre un sistema di controllo degli scambi internazionali di precursori di droghe, tenendo conto del fatto che, in linea di principio, il commercio di queste sostanze è lecito. Di conseguenza, sono state adottate misure per trovare un giusto equilibrio tra il desiderio di utilizzare tutti i modi possibili per impedire che i precursori di droghe giungano ai fabbricanti illegali, da un lato, e le esigenze commerciali dell'industria chimica e di altri operatori, dall'altro.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.

- (4) Per mettere in atto le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite e tenendo conto della relazione della Chemical Action Task Force, il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope<sup>3</sup>, ha istituito un sistema di registrazione delle operazioni sospette. Il sistema, basato su una stretta cooperazione con gli operatori, è rafforzato da misure quali la documentazione e l'etichettatura, la licenza e la registrazione degli operatori, le procedure e le disposizioni che disciplinano l'esportazione.
- (5) Conformemente al piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004), approvato dal Consiglio europeo di Feira del giugno 2000, la Commissione ha proceduto ad una valutazione del sistema di controllo del commercio di precursori, per fare un bilancio dell'attuazione della legislazione comunitaria in questo campo.
- (6) Secondo i risultati della valutazione, per migliorare i meccanismi di controllo intesi ad evitare diversioni dei precursori di droghe è necessario: estendere le disposizioni di controllo agli operatori insediati nella Comunità che agevolano gli scambi tra paesi terzi, introdurre un approccio comunitario per quanto riguarda le procedure di concessione delle licenze e rafforzare le disposizioni di controllo nell'ambito delle procedure doganali sospensive.
- (7) Le procedure e i requisiti relativi alle esportazioni dovrebbero essere ulteriormente intensificati per rendere i controlli mirati e per concentrarli sui precursori di droghe più sensibili; allo stesso tempo dovrebbe essere ridotto l'eccessivo onere amministrativo semplificando le procedure di esportazione delle sostanze a forte volume. Pur riconoscendo pienamente l'efficacia e la praticabilità delle notifiche preventive delle esportazioni, è necessario sviluppare una strategia intesa ad utilizzare appieno il sistema.
- (8) Per affrontare il problema, che si è ultimamente aggravato, della produzione di stimolanti del tipo anfetamine, devono essere ulteriormente rafforzati i meccanismi di controllo delle importazioni dei principali precursori sintetici di droghe, attraverso l'introduzione di disposizioni e procedure che consentano di controllare le singole spedizioni.
- (9) Per consentire agli operatori di soddisfare queste condizioni, le disposizioni che disciplinano il commercio estero di precursori dovrebbero, per quanto possibile, essere allineate alle disposizioni che disciplinano il commercio intracomunitario di precursori di droghe ottenuti totalmente, prodotti o immessi in libera pratica nella Comunità.
- (10) Tenendo conto degli obblighi imposti dal mercato interno e ai fini dell'efficacia del presente regolamento, si deve assicurare un'applicazione uniforme delle sue disposizioni mediante l'adozione di misure d'azione comparabili e convergenti da parte degli Stati membri.

---

<sup>3</sup> GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) No. 1232/2002 (GU L 180 del 10.7.2002, pag. 5).

- (11) L'assistenza reciproca tra Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione deve essere rafforzata, ricorrendo in particolare al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola<sup>4</sup>.
- (12) In osservanza del principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di impedire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, stabilire norme per il controllo totale del commercio di tali sostanze tra la Comunità e i paesi terzi. Il presente regolamento non va aldilà di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, in conformità dell'articolo 5, terzo comma del trattato.
- (13) Le disposizioni necessarie all'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>5</sup>.
- (14) Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3677/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza e sostituito ai fini di una maggiore chiarezza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **TITOLO I**

### **OGGETTO E DEFINIZIONI**

#### *Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le norme per il controllo degli scambi di precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, al fine di prevenire la diversione di tali sostanze e si applica alle seguenti situazioni:

- a) ingresso di sostanze classificate aventi lo status di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità, compresi la custodia temporanea, l'ingresso in una zona franca o in un deposito franco, il vincolo ad un regime di sospensione e l'immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>6</sup>;
- b) uscita di sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità, comprese l'uscita di una sostanza classificata che richiede una dichiarazione doganale e l'uscita di una sostanza classificata da una zona franca o da un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92.

---

<sup>4</sup> GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

<sup>5</sup> GU L 184, 17.7.1999, p. 23.

<sup>6</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) No. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

## Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) «sostanze classificate»: le sostanze elencate in allegato, inclusi i miscugli e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi i medicinali contemplati nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, i preparati farmaceutici, i miscugli, i prodotti naturali e gli altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un'estrazione agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione o economicamente efficienti;
- (b) «sostanze non classificate»: le sostanze che, benché non elencate in allegato, sono individuate per essere state utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
- (c) «importazione»: l'ingresso di sostanze classificate aventi lo status di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità, compresi la custodia temporanea, l'ingresso in una zona franca o in un deposito franco, il vincolo ad un regime di sospensione e l'immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- (d) «esportazione»: l'uscita di sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità, comprese l'uscita di sostanze classificate che richiedono una dichiarazione doganale e l'uscita di sostanze classificate da una zona franca o da un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- (e) «attività intermedie»: tutte le attività comportanti una partecipazione finanziaria intese a concludere la compravendita o la fornitura di sostanze classificate, svolte da persone fisiche o giuridiche che cercano di ottenere un accordo tra due parti o agiscono a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali sostanze e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione; nella definizione sono comprese anche le attività svolte da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che comportano la compravendita o la fornitura di sostanze classificate senza che tali sostanze siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;
- (f) «operatore»: una persona fisica o giuridica che operi a livello di importazione o esportazione di sostanze classificate o di attività intermedie ad esse relative, comprese le persone che esercitano, in quanto attività non salariata, la professione consistente nel fare dichiarazioni in dogana sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività;
- (g) «destinatario finale»: persona fisica o giuridica alla quale vengono consegnate nel paese di destinazione le sostanze classificate; tale persona può essere diversa dall'utilizzatore finale;

---

<sup>7</sup> GUL 311 del 28.11.2001, pag. 67.

- (h) «procedura del comitato»: la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
- (i) «organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal protocollo del 1972.

## **CAPITOLO II**

### **CONTROLLO DEL COMMERCIO**

#### **SEZIONE 1**

#### **DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E ETICHETTATURA**

##### *Articolo 3*

1. Tutte le importazioni, esportazioni o attività intermedie relative a sostanze classificate devono essere documentate dagli operatori con documenti doganali e commerciali quali dichiarazioni sommarie, dichiarazioni doganali, fatture, manifesti di carico, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione.

Detti documenti devono contenere le seguenti informazioni:

- (a) il nome della sostanza classificata, come indicato in allegato o, in caso di miscugli o prodotti naturali, loro nome e nome della sostanza classificata, come indicato in allegato, in essi contenuta, seguiti dall'espressione "PRECURSORE DI DROGHE";
- (b) il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di un miscuglio o di un prodotto naturale, il quantitativo, il peso e, se nota, la percentuale della o delle sostanze in esso contenute;
- (c) il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del destinatario finale e della persona coinvolta nelle attività intermedie.

La documentazione può essere fornita su supporto di immagine o altro supporto di dati, purché, alla lettura, i dati corrispondano alla documentazione sia nella presentazione che nel contenuto, siano disponibili ininterrottamente, siano leggibili immediatamente e possano essere analizzati con dispositivi automatizzati.

##### *Articolo 4*

Gli operatori che prendono parte ad operazioni di importazione, esportazione o intermedie relative a sostanze classificate conservano registri relativi a tali attività.

Se le autorità competenti giudicano la documentazione sufficiente, detti registri non devono essere loro sottoposti.

## *Articolo 5*

La documentazione e i registri di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 sono conservati per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni e vengono messi immediatamente a disposizione delle autorità competenti, su loro richiesta, per un eventuale controllo.

## *Articolo 6*

Gli operatori che prendono parte ad operazioni di importazione, esportazione o intermedie relative a sostanze classificate appongono etichette indicanti il nome di tali sostanze, quale figura in allegato, o, se si tratta di un miscuglio o di un prodotto naturale, il nome del miscuglio o del prodotto, seguito dall'espressione "PRECURSORE DI DROGHE".

## **SEZIONE 2**

### **LICENZA E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI**

## *Articolo 7*

1. Gli operatori, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie comprendenti una delle sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato devono essere titolari di una licenza, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti, attestante che sono abilitati a esercitare la propria attività.

Nel valutare se rilasciare la licenza, l'autorità competente prende in considerazione la competenza e l'integrità del richiedente.

Possono essere introdotte, tramite la procedura del comitato, disposizioni che disciplinano i casi in cui la licenza non è necessaria, stabiliscono ulteriori condizioni per il suo rilascio e definiscono un modello di licenza.

2. La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se esistono fondati motivi per ritenere che il titolare non sia più degno di esserne il titolare o che non siano più soddisfatte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

## *Articolo 8*

1. Gli operatori, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie comprendenti una delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato, o attività di esportazione comprendenti una delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato dichiarano e aggiornano presso le autorità competenti gli indirizzi dei locali in cui esercitano tali attività.

Il primo comma non si applica agli operatori che esportano piccoli quantitativi delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato; l'entità di tali quantitativi è stabilita tramite la procedura del comitato.

2. Possono essere introdotte, tramite la procedura del comitato, disposizioni che definiscano altri casi in cui la registrazione non sia necessaria.

#### *Articolo 9*

Quando le sostanze classificate vengono introdotte nel territorio doganale della Comunità, compresi i casi in cui siano poste in custodia temporanea, siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco o siano vincolate alla procedura comunitaria di transito esterno, il fine lecito della loro esportazione ai sensi dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite deve, su richiesta, essere dimostrato.

In che modo tale fine lecito possa essere dimostrato viene stabilito tramite la procedura del comitato.

### **SEZIONE 3**

#### **OBBLIGO D'INFORMAZIONE**

#### *Articolo 10*

1. Gli operatori notificano immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che indichino la possibilità che le sostanze in questione, oggetto di importazione, esportazione o attività intermedie siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
2. Gli operatori forniscono alle autorità competenti, in forma sintetica, informazioni sulle loro attività di esportazione, importazione o intermedie precisate tramite la procedura del comitato.

#### *Articolo 11*

1. Per agevolare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, gli operatori e l'industria chimica, in particolare per quanto riguarda le sostanze non classificate, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, elabora e tiene aggiornate linee direttrici.

2. Tali linee direttrici forniscono in particolare :
  - (a) informazioni relative ai mezzi utilizzabili per individuare e segnalare le operazioni sospette;
  - (b) un elenco regolarmente aggiornato delle sostanze non classificate, in modo da consentire all'industria di sorvegliare spontaneamente il commercio di tali sostanze.
3. Le autorità competenti provvedono a che le linee direttrici siano regolarmente diffuse in conformità degli obiettivi delle stesse linee direttrici.

## **SEZIONE 4**

### **NOTIFICAZIONE PREVENTIVA ALL'ESPORTAZIONE**

#### *Articolo 12*

1. Tutte le esportazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato e le esportazioni di sostanze classificate figuranti nelle categorie 2 e 3 dell'allegato a destinazione di determinati paesi da stabilire tramite la procedura del comitato sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, trasmessa dalle autorità competenti della Comunità alle autorità competenti del paese di destinazione, secondo le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10 della convenzione delle Nazioni Unite.

Il paese di destinazione dispone per rispondere di un periodo di 15 giorni lavorativi, alla cui scadenza l'esportazione può essere autorizzata dalla competenti autorità dello Stato membro di esportazione, sempreché esse non abbiano ricevuto un avviso delle competenti autorità del paese di destinazione indicante che l'esportazione in questione può essere intesa alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

2. Prima di ogni esportazione di sostanze classificate, le autorità competenti dello Stato membro interessato forniscono le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alle autorità competenti del paese di destinazione.

L'autorità che fornisce tali informazioni esige dall'autorità del paese terzo che le riceve di preservare la natura riservata di qualsiasi segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di qualsiasi elemento riguardante un procedimento commerciale ivi contenuti.

## SEZIONE 5

### AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE

#### *Articolo 13*

1. Le esportazioni di sostanze classificate che richiedono una dichiarazione doganale, comprese le esportazioni di sostanze classificate che lasciano il territorio doganale della Comunità per essere trasferite in una zona franca o in un deposito franco per un periodo di almeno 10 giorni, sono subordinate ad un'autorizzazione di esportazione.

Tuttavia, le esportazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono subordinate ad un'autorizzazione di esportazione solo nel caso sia necessaria una notificazione preventiva dell'esportazione o le sostanze in questione siano esportate in determinati paesi di destinazione da stabilire tramite la procedura del comitato.

Nel caso le sostanze classificate siano riesportate entro un periodo inferiore a 10 giorni dalla data del loro vincolo ad un regime sospensivo, non è necessario chiedere un'autorizzazione di esportazione, se l'operatore può dimostrare che la prima esportazione e importazione nel paese terzo avviene a fini leciti.

2. L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilita la persona che effettua o per conto della quale viene effettuata la dichiarazione di esportazione e che è il responsabile principale delle attività di esportazione in virtù della propria relazione economica e giuridica con le sostanze classificate e con il destinatario (esportatore).

#### *Articolo 14*

1. Le richieste di autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 12 contengono almeno le seguenti informazioni:
  - (a) nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore nel paese terzo e di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione di esportazione o alla spedizione, nonché del destinatario finale;
  - (b) nome della sostanza classificata come indicato nell'allegato o, se si tratta di un miscuglio o di un prodotto naturale, il loro nome e codice NC a 8 cifre e il nome della o delle sostanze classificate come indicato in allegato in essi contenute;

- (c) quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di un miscuglio o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se disponibile, percentuale della o delle sostanze classificate in essi contenute;
  - (d) dati relativi al trasporto, in particolare la data di spedizione prevista, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso il quale deve essere presentata la dichiarazione in dogana e, se disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità e quello di entrata nel paese importatore;
  - (e) nei casi di cui all'articolo 19, una copia dell'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione.
2. La decisione in merito ad una richiesta di autorizzazione all'esportazione viene adottata entro 15 giorni lavorativi a contare dal momento in cui le autorità competenti ritengono completo il fascicolo.
- Tale termine è prorogato qualora, nei casi di cui all'articolo 19, le autorità competenti debbano compiere ulteriori indagini ai sensi dell'articolo 19, secondo comma.
3. L'autorizzazione può essere limitata ad un'unica sostanza.

#### *Articolo 15*

1. Qualora nella richiesta non siano state fornite le informazioni dettagliate sull'itinerario e sul mezzo di trasporto, l'autorizzazione di esportazione precisa che l'operatore deve fornire tali elementi alle autorità doganali o a qualsivoglia altra autorità competente presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, prima della partenza fisica della spedizione. In tal caso, al momento del suo rilascio l'autorizzazione di esportazione deve essere provvista di una nota corrispondente.
- Qualora l'autorizzazione di esportazione sia presentata all'ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità che l'ha rilasciata, l'esportatore deve corredarla, su richiesta, di una traduzione giurata completa o parziale delle informazioni in essa contenute.
2. L'autorizzazione di esportazione deve essere presentata a sostegno della dichiarazione in dogana all'atto della presentazione di quest'ultima all'ufficio doganale competente ad accettarla. L'autorizzazione deve accompagnare la spedizione fino al paese terzo di destinazione.
- L'ufficio doganale presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità completa l'autorizzazione aggiungendo le informazioni di cui all'articolo 13 e vi appone la propria stampigliatura.

#### *Articolo 16*

Il rilascio di un'autorizzazione di esportazione non esonera il titolare dall'eventuale responsabilità amministrativa o di altro genere.

### *Articolo 17*

L'autorizzazione di esportazione è rifiutata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- (a) le informazioni fornite sono incomplete;
- (b) esistono ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni fornite siano false o inesatte;
- (c) nei casi di cui all'articolo 19, qualora sia dimostrato che l'importazione delle sostanze classificate non è stata autorizzata dalle autorità competenti del paese di destinazione;
- (d) esistono ragionevoli motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

### *Articolo 18*

Le autorità competenti possono sospendere o revocare l'autorizzazione di esportazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.

### *Articolo 19*

Quando in forza di un accordo tra la Comunità e un paese terzo, le esportazioni sono autorizzate solo se le autorità competenti di tale paese hanno rilasciato un'autorizzazione di importazione per le sostanze in questione, la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo nonché tutte le informazioni pratiche ottenute dal paese in questione.

Le autorità competenti degli Stati membri si accertano dell'autenticità di tale autorizzazione di importazione, se del caso chiedendone conferma all'autorità competente del paese terzo.

### *Articolo 20*

Il periodo di validità dell'autorizzazione, entro il quale le merci devono lasciare il territorio doganale della Comunità, non supera sei mesi a decorrere dalla sua data di emissione. In circostanze eccezionali, il periodo di validità può, su richiesta, essere prorogato.

### *Articolo 21*

Possono essere applicate procedure semplificate alla concessione di un'autorizzazione di esportazione. Esse sono definite tramite la procedura del comitato.

## SEZIONE 6

### AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE

#### *Articolo 22*

Le importazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato che richiedono la licenza di cui all'articolo 7 sono soggette ad un'autorizzazione all'importazione.

L'autorizzazione all'importazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilita la persona che effettua o per conto della quale viene effettuata la dichiarazione doganale (importatore).

Altri casi documentati ed economicamente giustificabili nonché altre condizioni che richiedano un'autorizzazione all'importazione possono essere definiti tramite la procedura del comitato.

#### *Articolo 23*

1. Le richieste di autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 22 contengono almeno le seguenti informazioni:
  - (a) nome e indirizzo dell'importatore, dell'esportatore del paese terzo e di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione, nonché del destinatario finale;
  - (b) nome della sostanza classificata come indicato nell'allegato o, se si tratta di un miscuglio o di un prodotto naturale, il loro nome e codice NC a 8 cifre e il nome della o delle sostanze classificate come indicato in allegato in essi contenute;
  - (c) quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di un miscuglio o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se disponibile, percentuale della o delle sostanze classificate in essi contenute;
  - (d) dati relativi al trasporto, in particolare la data e il luogo delle previste attività di importazione, il modo e, se disponibile, il mezzo di trasporto.
2. La decisione in merito ad una richiesta di autorizzazione all'importazione viene adottata entro 15 giorni lavorativi a contare dal momento in cui le autorità competenti ritengono completo il fascicolo.
3. L'autorizzazione può essere limitata ad un'unica sostanza.

#### *Articolo 24*

L'autorizzazione di importazione accompagna la spedizione dal punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità fino ai locali dell'importatore o del destinatario ultimo.

Essa viene presentata all'ufficio doganale all'atto della dichiarazione in dogana delle sostanze classificate.

Qualora l'autorizzazione di importazione sia presentata all'ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità che l'ha rilasciata, l'importatore deve corredarla, su richiesta, di una traduzione giurata completa o parziale delle informazioni in essa contenute.

#### *Articolo 25*

L'autorizzazione di importazione è rifiutata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- (a) le informazioni fornite sono incomplete;
- (b) esistono ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni fornite siano false o inesatte;
- (c) esistono ragionevoli motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

#### *Articolo 26*

Le autorità competenti possono sospendere o revocare l'autorizzazione di importazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.

#### *Articolo 27*

Il periodo di validità dell'autorizzazione, entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale della Comunità, non supera sei mesi a decorrere dalla sua data di emissione. In circostanze eccezionali, il periodo di validità può, su richiesta, essere prorogato.

## CHAPTER III

### POTERI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

#### *Articolo 28*

1. Fatto salvo il disposto degli articoli da 12 a 27 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
2. Le autorità competenti trattengono o sospendono l'immissione in libera pratica delle sostanze classificate per il tempo necessario a verificare l'identità delle sostanze classificate o il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a consentire alle autorità competenti:
  - (a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo o operazione riguardante sostanze classificate;
  - b) di avere accesso ai locali professionali degli operatori al fine di raccogliere prove di irregolarità.
4. Per prevenire i rischi specifici di diversione in zone franche, nonché in altre aree sensibili, come i depositi doganali, gli Stati membri accertano che i controlli effettuati sulle attività svolte in queste aree siano efficaci in ciascuna fase delle operazioni e altrettanto rigorosi quanto quelli svolti in altre parti del territorio doganale.
5. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'effettuazione di registrazioni e per il rilascio di licenze e autorizzazioni. Tali tasse sono prelevate in modo non discriminatorio e non superano i costi di trattamento della domanda.

## **CAPITOLO IV**

### **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### *Articolo 29*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 32, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome delle autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni di corrispondenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 di detto regolamento.

## **CAPITOLO V**

### **MISURE DI ATTUAZIONE E MODIFICHE**

#### *Articolo 30*

Al di là delle misure di attuazione previste dal presente regolamento, tutte le altre misure di attuazione necessarie, in particolare per quanto riguarda i moduli di autorizzazione all'esportazione e all'importazione nonché le disposizioni dettagliate per il loro utilizzo, sono adottate tramite la procedura del comitato.

#### *Articolo 31*

L'allegato al presente regolamento viene adattato tramite la procedura del comitato per tener conto di eventuali modifiche dell'allegato alla convenzione delle Nazioni Unite.

#### *Articolo 32*

1. La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe (in appresso "il comitato").
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

## CAPITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 33*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e le notificano inoltre, senza indugio, ogni loro successiva modificazione.

#### *Articolo 34*

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano almeno una volta l'anno alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, alle sostanze classificate utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e ai metodi di diversione e di fabbricazione illecita, nonché al commercio, all'utilizzo e al fabbisogno leciti di tali sostanze.

In base a tali informazioni, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, valuta l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento e, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 12 della convenzione delle Nazioni Unite, predispone una relazione annuale da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

#### *Articolo 35*

La Commissione prende posizione a nome della Comunità riguardo alle modifiche delle tabelle I e II dell'allegato alla convenzione delle Nazioni Unite.

#### *Articolo 36*

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è abrogato con effetto dal [...].

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti fatti al presente regolamento.

*Articolo 37*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO

### Sostanze classificate Categoria 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC	N° CAS <sup>8</sup>
1-fenil-2-propanone	Fenilacetone	2914 31 00	103-79-7
Acido N-acetilantrenilico	Acido 2- acetammidobenzoico	2924 23 00	89-52-1
Isosafrolo (cis + trans)		2932 91 00	120-58-1
3,4-Metilenodiossifenil-2- propanone	1-(1,3-Benzodioxol-5-il) 2 propanone	2932 92 00	4676-39-5
Piperonale		2932 93 00	120-57-0
Safrolo		2932 94 00	94-59-7
Efedrina		2939 41 00	299-42-3
Pseudoefedrina		2939 42 00	90-82-4
Norefedrina		ex 2939 49 00	14838-15-4
Ergometrina		2939 61 00	60-79-7
Ergotamina		2939 62 00	113-15-5
Acido lisergico		2939 63 00	82-58-6
Le forme stereoisomeriche delle sostanze figuranti nella presente categoria diverse dalla catina <sup>9</sup> in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali forme.			
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria diversi dai sali di catina in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.			

<sup>8</sup> Il numero CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) è un numero di identificazione unico specifico a ciascuna sostanza e alla sua struttura. Il numero CAS è specifico a ciascun isomero e a ciascun sale di ciascun isomero. È inteso che i numeri CAS per i sali delle sostanze sopra elencate sono diversi da quelli sopra indicati.

<sup>9</sup> Denominata anche (+)-norpseudoefedrina, Codice NC 2939 43 00, n. CAS 492-39-7.

### Categoria 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC <sup>10</sup>	N° CAS <sup>11</sup>
Anidride acetica		2915 24 00	108-24-7
Acido fenilacetico		2916 34 00	103-82-2
Acido antranilico		2922 43 00	118-92-3
Piperidina		2933 32 00	110-89-4
Permanganato di potassio		2841 61 00	7722-64-7
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.			

### Categoria 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC1	N° CAS 2
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00	7647-01-0
Acido solforico		2807 00 10	7664-93-9
Toluene		2902 30 00	108-88-3
Etere etilico	Ossido di dietile	2909 11 00	60-29-7
Acetone		2914 11 00	67-64-1
Metiletilchetone	Butanone	2914 12 00	78-93-3
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria diversi dai sali di acido cloridrico e di acido solforico in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.			

<sup>10</sup> GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

<sup>11</sup> Il numero CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) è un numero di identificazione unico specifico a ciascuna sostanza e alla sua struttura. Il numero CAS è specifico a ciascun isomero e a ciascun sale di ciascun isomero. È inteso che i numeri CAS per i sali delle sostanze sopra elencate sono diversi da quelli sopra indicati.